

COMUNE DI TREQUANDA

STATUTO

TITOLO I

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Autonomia Comunale

1. Il Comune di Trequanda è un Ente autonomo locale che rappresenta la Comunità secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.
3. Il Comune di Trequanda rappresenta la comunità con lo Stato e gli altri Enti Pubblici e privati.

Articolo 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alle scelte politiche e all'attività amministrativa.
3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
 - b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
 - c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con la attività delle organizzazioni di volontariato;
 - d) la tutela e lo sviluppo delle risorse storiche e culturali.
5. Carattere saliente del nostro territorio è il patrimonio naturale e ambientale pertanto l'Amministrazione Comunale promuoverà uno sviluppo economico compatibile con tale risorsa.
6. Il Comune tutela ed esalta i tradizionali rapporti etico-sociali improntati al rispetto delle persone e delle cose, dell'amicizia, la collaborazione, la cordialità, la solidarietà.
7. Il Comune riconosce, tutela e valorizza il patrimonio delle tradizioni, dei costumi e delle usanze locali e favorisce la completa fruibilità del territorio.

Articolo 3

Principio di sussidiarietà

1. Il Comune svolge le proprie funzioni di interesse pubblico secondo il principio di sussidiarietà, anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Articolo 4

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Toscana avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
4. Il Comune potrà attuare forme di collaborazione con altri soggetti pubblici allo scopo di coordinare o gestire in forma associativa lo sviluppo di funzioni e/o servizi di sua competenza o promuovere l'unione dei Comuni, nonché accordi di programma.

Articolo 5

Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune è costituito dalla seguenti frazioni: Trequanda, Petroio e Castelmuzio.
2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 64,10 e confina con i Comuni di Sinalunga, Torrita di Siena, Pienza, Asciano e San Giovanni d'Asso.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Trequanda che è il capoluogo.
4. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nella sede comunale. Per particolari esigenze il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede (previa delibera della Giunta Comunale).

Articolo 6

Albo Pretorio

1. Il consiglio comunale individua nel Palazzo Civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Articolo 7

Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di "Trequanda" e con lo stemma raffigurante uno scudo all'interno del quale sono disposti tre calici.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze e manifestazioni, accompagnato dal sindaco o suo delegato, si può esibire un gonfalone comunale.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

Articolo 8

Pari opportunità

1. Il Comune nell'esercizio delle funzioni istituzionali favorisce condizioni di pari opportunità tra uomo e donna. Riconosce la differenza e la pari dignità tra i sessi, determinando anche specifiche azioni positive, condizioni di parità nel lavoro.

Articolo 9

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche ai sensi della vigente normativa.

Articolo 10

Statuto

1. Lo Statuto nell'ambito dei principi fissati dalla Legge è l'atto fondamentale dell'organizzazione dell'Ente. In esso sono fissati i principi ed è posta la disciplina per la realizzazione dell'Autonomia del Comune.

Articolo 11

Regolamenti

1. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla Legge, dal presente Statuto, adotta regolamenti con i quali è determinato il funzionamento degli organi elettivi, è stabilito

l'ordinamento dell'Ente, sono valorizzate le libere forme associative e promossi gli organismi di partecipazione popolare, determinate le modalità per l'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi ed ogni altra attività utile per il conseguimento dei fini dell'Ente.

Articolo 12

Sanzioni per la violazione ai regolamenti ed ordinanze comunali

1. Quando la legge non disponga altrimenti le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali sono punite con la sanzione amministrativa stabilita dagli stessi regolamenti da un minimo di 25 € (pari a £ 48.406) ad un massimo di 250 € (pari a £ 484.067) .
2. Con la stessa sanzione sono punite le contravvenzioni per le violazioni alle ordinanze comunali, alle leggi ed ai regolamenti.
3. Il verbale di accertamento deve espressamente indicare se la contravvenzione sia stata o meno personalmente contestata al contravventore.

Articolo 13

Adeguamento alle norme

1. L'entrata in vigore di leggi successive al presente Statuto che enunciano principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei Comuni, abroga le norme statutarie con esso incompatibili. Il Consiglio Comunale adegua lo Statuto entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge suddetta.

TITOLO II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I

ORGANI ELETTIVI

Articolo 14

Organi

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
2. Le rispettive competenze sono stabilite dalla Legge e dal presente Statuto.

Articolo 15

Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Articolo 16

Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti dalla Legge, dal presente Statuto e dalle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà tra i cittadini.

Articolo 17

Presidenza delle sedute del Consiglio comunale e convocazione

1. Le sedute del Consiglio comunale sono presiedute dal Sindaco; in caso di sua assenza la presidenza spetta al Consigliere Anziano definito secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. A chi presiede il Consiglio comunale spettano anche i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività dal Consiglio.
3. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedano 1/5 dei consiglieri, o dal Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Il Sindaco, o chi lo sostituisce ai sensi del comma 1 del presente articolo, assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio comunale mediante atto di convocazione effettuato nei modi stabiliti dalla legge e dal regolamento che disciplina l'attività del Consiglio comunale.
5. La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.

Articolo 18

Sessioni

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie .
2. Ai fini della convocazione, sono comunque ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dall'art. 42 lettera b) T.U.E.L.
3. Le sedute del Consiglio comunale sono di regola pubbliche .
4. Il funzionamento del Consiglio comunale, nel quadro dei principi stabiliti nel presente Statuto, è disciplinato dal Regolamento del Consiglio che prevede in particolare le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte.
5. Il Regolamento di cui al 4° comma del presente articolo disciplina anche i casi in cui si faccia eccezione al principio di pubblicità delle sedute secondo quanto stabilito dalla Legge.
6. I Consiglieri che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte consecutive, senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale proposito il Sindaco , in qualità di Presidente del Consiglio comunale, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7.8.1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo, il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti prodotti, entro il termine indicato nella comunicazione scritta che comunque non può essere inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla data del ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Articolo 19

Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Apposito regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, la convocazione, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. E' fatta salva comunque la rappresentanza di almeno un componente per ogni gruppo consiliare presente in Consiglio comunale.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori senza diritto di voto Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Articolo 20

Commissioni di indagine

1. Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei propri membri può istituire nel suo seno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.
2. Il regolamento disciplina i poteri, la composizione ed il funzionamento delle commissioni.
3. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco, gli Assessori, il Segretario comunale ed i responsabili dei servizi ogni qualvolta questi lo richiedano.
4. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia, ove costituite, è attribuita per legge alle opposizioni.

Articolo 21

Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti, determinato ai sensi dell'art. 73 del T.U.E.L., nella consultazione elettorale, con esclusione del Sindaco eletto, e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri. A parità di voti lo è il più anziano di età.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate al Consiglio Comunale, sono irrevocabili, non necessitano di presa di atto e sono immediatamente efficaci.

Articolo 22

Diritti e doveri dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno diritto di chiedere la convocazione del Consiglio Comunale secondo le modalità di cui all'art. 39, 2° comma T.U.E.L. e di presentare interrogazioni e mozioni.
2. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
3. Il Sindaco o l'Assessore delegato in materia rispondono entro 30 giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza del sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. La risposta può essere fornita in Assemblea o nelle competenti commissioni in forma scritta o orale. Il Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale disciplina la materia.
4. I Consiglieri Comunali hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa. Degli stessi atti hanno diritto di averne copia.
5. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto sulle informazioni e sui documenti ed atti ottenuti nell'esercizio delle loro funzioni.
6. Il Consigliere può chiedere che il gettone di presenza venga trasformato in un'indennità di funzione.
7. Il Consigliere che abbia un qualsiasi interesse proprio o di suo parente o affine sino al quarto grado alla proposta di deliberazione deve astenersi dal partecipare al dibattito ed alla votazione.
8. Ciascun Consigliere comunale è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio del Comune presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione.

Articolo 23

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri appartengono ai gruppi corrispondenti alle liste nelle quali sono stati eletti, salvo che non comunichino di voler appartenere ad altro gruppo, nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento Consiliare.
2. Ogni gruppo provvede nella 1° seduta consiliare utile, alla nomina di un capogruppo, che viene comunicato al Segretario Comunale, in mancanza di tale nomina si intende

- capogruppo colui che all'interno del gruppo stesso ha ottenuto il maggior numero di voti.
3. Il Regolamento stabilisce le modalità per la costituzione ed il funzionamento della conferenza dei capogruppo e ne definisce le competenze.
 4. I gruppi consiliari hanno diritto a riunirsi in locali siti nella casa comunale.

Articolo 24

Giunta comunale

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune, collabora con il Sindaco, per l'attuazione degli indirizzi generali e dei programmi del Consiglio e nell'amministrazione del Comune. Essa opera attraverso deliberazioni collegiali, improntando la propria attività ai principi della legalità, della trasparenza, della partecipazione e dell'efficienza.
2. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio o che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente statuto, del Sindaco, del Segretario comunale o dei responsabili dei servizi.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
4. E' altresì di competenza della Giunta comunale l'adozione dei Regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale .

Articolo 25

Composizione e durata

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e fino a quattro Assessori, di cui gli esterni non devono superare la misura del 50%.
2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco tra i consiglieri comunali ovvero tra i cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.
3. Il Sindaco attribuisce ad un assessore l'incarico di Vice-Sindaco che lo sostituisce in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 59 del T.U.E.L. .
4. Il Sindaco attribuisce ad un Assessore una precisa responsabilità per la politica complessiva delle pari opportunità.
5. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta Comunale tra cui un vice-sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all'elezione .
6. I componenti della Giunta Comunale rimangono in carica per il periodo fissato per legge.
7. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale .

Articolo 26

Cause di ineleggibilità ed incompatibilità

1. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
2. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del

Comune .

3. Agli Assessori è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune .

Articolo 27

Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta Comunale è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La Giunta Comunale è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta comunale e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche.
5. Le sedute sono valide se sono presenti metà più uno dei componenti.
6. La Giunta Comunale, nei casi in cui lo ritenga opportuno e funzionale al perseguimento dei propri compiti istituzionali, può chiedere la partecipazione alle proprie riunioni del revisore dei conti, inviandogli preventivamente l'ordine del giorno.

Articolo 28

Competenze e attribuzioni

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'attuazione del programma di governo e degli indirizzi politico amministrativi stabiliti dal Consiglio comunale.
2. La Giunta Comunale svolge attività di proposta nei confronti del Consiglio Comunale.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:
 - a) Propone al Consiglio i regolamenti;
 - b) Elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - c) Assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
 - d) Nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;
 - e) Approva gli atti e i verbali con le relative graduatoria delle Commissioni di concorso;
 - f) Autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;
 - g) Fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - h) Approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;
 - i) Riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sulla attuazione dei programmi.
 - j) Approva il regolamento sull'Ordinamento Uffici e Servizi:
 - k) Approva il PEG:
 - l) Compie tutti gli atti di amministrazione non riservati espressamente dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti agli altri organi del Comune.

Articolo 29

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. Le sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i Responsabili dei servizi, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.
5. I verbali delle sedute degli organi collegiali sono firmati dal Sindaco e dal Segretario comunale.

Articolo 30

Sindaco

1. Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni della legge ed è membro del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune ed in tale veste svolge funzioni di rappresentanza dell'Ente, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione, convoca e presiede la Giunta Comunale ed il Consiglio Comunale, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice-Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione (unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo).
4. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo delle attività degli Assessori e delle strutture gestionali – esecutive.
5. La legge disciplina le modalità di elezione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dallo Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio. Il Sindaco sentita la Giunta Comunale nella prima seduta presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato .
7. Il Sindaco sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni .
8. Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

Articolo 31

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:

- a) ha rappresentanza generale dell'Ente;
- b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
- c) nomina gli Assessori, tra cui il Vice-Sindaco, e gli attribuisce affari da trattare indirizzandone l'attività;
- d) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi delle qualifiche apicali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dallo Statuto e dai regolamenti comunali;
- e) provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale;
- f) definisce le direttive in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- g) ha facoltà di delega;
- h) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge.

Articolo 32

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati.
- b) Promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sulla intera attività del Comune;
- c) Compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) Può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
- e) Collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
- f) Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Articolo 33

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri provvede alla convocazione.

- b) Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- c) Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
- d) Propone argomenti da trattare e dispone con atto anche informale la convocazione della giunta e la presiede;
- e) Ha potere di delegare le sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori e/o Consiglieri Comunali;
- f) Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Articolo 34

Vice-Sindaco

1. Il Vice-Sindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo;
2. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento temporaneo del Vice-Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.
3. In mancanza di Assessori, il Consigliere Anziano assume le veci del Sindaco.
4. Delle deleghe rilasciate dal Vice-Sindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

Articolo 35

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta, non comporta la dimissione degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell'art. 141 D.Lgs. 267/2000.

TITOLO III

UFFICI E PERSONALE

CAPO I

GESTIONE

Articolo 36

Principi e criteri fondamentali di gestione

1. L'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata ai Responsabili dei servizi in base agli indirizzi generali ed ai programmi deliberati dagli organi collegiali ed in attuazione delle direttive e delle determinazioni del Sindaco, in conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti comunali.

Articolo 37

Il Segretario comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito albo.
2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
3. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
4. Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei Servizi e ne coordina l'attività.
5. Il Segretario inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitogli dal Sindaco tra cui la responsabilità dei servizi;
 - d) esercita le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui il Sindaco, nel rispetto della legge, si avvalga di tale facoltà.

Articolo 38

Vicesegretario

1. Un funzionario direttivo in possesso di laurea, può essere incaricato dalla Giunta comunale di funzioni vicarie od ausiliari del Segretario comunale, in conformità alle vigenti disposizioni di legge che disciplinano lo stato giuridico dei Segretari comunali.
2. Il Vicesegretario coadiuva il Segretario Comunale e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Articolo 39

Principi strutturali ed organizzativi

1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. A tal fine la struttura è organizzata in settori omogenei.
2. I Responsabili degli Uffici e dei Servizi o Aree, nell'attuazione dei criteri suddetti coordinati dal Segretario Comunale, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità ed economicità.
3. I Servizi e gli Uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
5. L'Amministrazione del Comune si attua tendenzialmente mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti obiettivo e per programmi;
 - b) analisi e individuazione delle produttività e del lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
6. Il Regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Articolo 40

Struttura

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Articolo 41

Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

Articolo 42

Regolamento degli Uffici e dei Servizi

1. Il Comune attraverso il Regolamento degli Uffici e dei Servizi stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli Uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti tra gli uffici e i servizi e tra questi e gli organi dell'amministrazione.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificare il conseguimento; ai responsabili dei Servizi/Aree spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi già operativi e la gestione amministrativa, tecnica, contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

Articolo 43

Responsabili dei servizi o Area

1. Le figure professionali che coprono i posti di qualifica apicale di ciascuna area in cui la struttura si articola, sono responsabili della istruttoria e di ogni adempimento procedurale nelle materie attribuite alle rispettive aree di appartenenza, nei limiti delle norme previste dagli accordi collettivi nazionali di lavoro.
2. La copertura dei posti di responsabilità dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
3. Le funzioni dei responsabili degli Uffici e dei Servizi sono stabilite dalla legge e dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Articolo 44

Contratti d'opera

1. Il Comune può stipulare contratti di prestazioni d'opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. ed artt. 2229 e ss. del codice civile per lo svolgimento di attività di contenuto professionale o di peculiare qualificazione, ovvero in casi di particolare necessità.
2. Tali contratti devono collegarsi necessariamente all'espletamento di una specifica ed individuata attività ed essere limitati nel tempo.
3. I contratti di cui al presente articolo sono stipulati previa motivata deliberazione adottata dal Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

Articolo 45

Strutture operative speciali

1. Per l'attuazione di specifici progetti o programmi deliberati dagli organi elettivi e per l'espletamento di particolari incombenze di legge, il Segretario comunale costituisce

apposite strutture operative a carattere transitorio avvalendosi del personale di cui l'Ente dispone, anche appartenenti ad aree diverse.

Articolo 46

Collaborazioni esterne

1. Il Sindaco, con provvedimento motivato può affidare incarichi e/o collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine nel rispetto della normativa vigente.
2. Il Regolamento sull'Ordinamento Uffici e Servizi stabilisce limiti, criteri e modalità.

CAPO II

SERVIZI

Articolo 47

Forme di gestione

1. Il Comune nell'ambito della rispettiva competenza provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano ad oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Articolo 48

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.
2. Si attua per i servizi per i quali per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del Servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda.

Articolo 49

Azienda speciale

1. L'Azienda speciale è un ente strumentale dell'Ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto.
2. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
3. L'ordinamento ed il funzionamento della aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.
4. Organi delle Aziende speciali sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Consiglio Comunale tra i cittadini eleggibili a Consigliere comunale
5. Il Direttore cui compete la responsabilità gestionale è nominato secondo le norme contenute nello Statuto dell'Azienda speciale.
6. Non possono essere nominati presidente o membri del Consiglio di Amministrazione i membri della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale.
7. L'Ente Locale conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
8. Lo Statuto dell'Azienda speciale prevede un apposito organo di revisione.
9. L'Azienda speciale ha l'obbligo del pareggio del bilancio.

Articolo 50

Istituzione

1. L'istituzione è un organo strumentale del Comune dotato di autonomia gestionale.
2. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
3. Il regolamento di cui al precedente 2° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
4. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporti di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
5. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
6. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.
7. L'Ente locale conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Articolo 51

Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell'istituzione sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e con provate esperienze di amministrazione.
2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio d'amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo, che deve essere rappresentativo anche delle minoranze consiliari.
3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Articolo 52

Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio d'amministrazione.

Articolo 53

Il Direttore

1. Il direttore dell'istituzione è nominato dal Consiglio di Amministrazione con modalità previste dal regolamento.
2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Articolo 54

Nomina e revoca

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio Comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.
2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario del Comune almeno 5 giorni prima dell'adunanza.
3. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco, o di 1/5 dei consiglieri assegnati, dal Consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

Articolo 55

Società

1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di S.p.A. o S.r.l. a prevalente capitale pubblico locale o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio quando sia opportuno in relazione alla natura o all'ambito del territorio del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
2. Il Comune può costituire società senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria nei casi previsti dall'art. 116 D.Lgs. 267/2000.

Articolo 56

Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

CAPO III

FORME COLLABORATIVE TRA ENTI

Articolo 57

Principio di cooperazione

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Articolo 58

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 59

Consorzi

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.
2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 32, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Articolo 60

Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogato ed, in particolare:
 - a) determinare i tempi e le modalità delle attività perordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio Comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO IV

FINANZA – CONTABILITA' – ORGANO DI CONTROLLO

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 61

Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dallo Stato.
2. Apposito regolamento disciplina la contabilità comunale in conformità a quanto previsto dall'art. 152 del T.U.E.L.
3. Il Comune ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, secondo le leggi vigenti

Articolo 62

Finanza del Comune servizio di tesoreria

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ed imposte erariali o regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali , trasferimenti regionali, altre entrate proprie di natura patrimoniale, risorse per investimenti, altre entrate.
2. La gestione finanziaria del Comune viene svolta mediante il servizio di tesoreria secondo i principi stabiliti dalla legge dal locale Regolamento di Contabilità.

Articolo 63

Bilancio e programmazione finanziaria

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarle. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il Bilancio di previsione annuale, la relazione revisionale e programmatica ed il bilancio pluriennale.
2. Il Comune di Trequanda garantisce la conoscibilità del bilancio comunale annuale e dei suoi allegati a tutti i cittadini ed agli organismi di partecipazione nel rispetto delle forme di comunicazione previste dalle leggi.

Articolo 64

Controllo di gestione

1. Nell'ambito dei principi fissati dall'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione e il controllo sull'efficacia dell'azione del Comune, il Bilancio di previsione, il Conto consuntivo e gli altri documenti contabili sono redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi ed obiettivi.
2. I Consiglieri possono avanzare la richiesta di relazioni informative al Sindaco sull'andamento dei singoli aspetti della gestione finanziaria ed economica del Comune.

Articolo 65

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Consiglio Comunale elegge il Revisore dei Conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, collabora con il Consiglio Comunale alla sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla

regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto di bilancio.

- 3 Il Regolamento di Contabilità disciplina l'organizzazione, le modalità di funzionamento, di revoca e di decadenza del revisore.

TITOLO V

PARTECIPAZIONE POPOLARE E ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 66

Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.
5. Le libere forme associative comprendono le associazioni del volontariato, le associazioni per la pratica dello sport e del tempo libero, della natura e dell'ambiente, le associazioni sindacali, le associazioni ed organismi della scuola e della cultura, le associazioni dei giovani e degli anziani, ed ogni altra libera forma associativa o comitato.
6. Non sono ammesse il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

Articolo 67

Partecipazione cittadini europei

1. In attuazione delle vigenti disposizioni di legge il Comune promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

CAPO II

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Articolo 68

Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.
6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
10. I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

Articolo 69

Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, in genere può rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile del procedimento a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Articolo 70

Petizioni

1. Tutti i cittadini in forma collettiva possono rivolgersi agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento di cui al terzo comma dell'art. 67 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede all'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o

- dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 30 giorni dalla presentazione.
 4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.
 5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Articolo 71

Proposte

1. N° 50 cittadini residenti possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 10 giorni dalla presentazione della proposta.
3. Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Articolo 72

Associazionismo

1. Il Comune valorizza le forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal presente Statuto, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.
3. La Giunta Comunale istituisce un albo ove sono iscritte, previa istanza degli interessati e per fini di cui al precedente articolo, le associazioni laiche e religiose, non aventi scopo di lucro, che operano sul territorio comunale.
4. Nell'istanza di cui al precedente comma dovranno essere indicate le finalità perseguite e le attività svolte, la consistenza associativa, gli organi ed i legali rappresentanti.
5. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Articolo 73

Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L'Amministrazione Comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione; può inoltre affidare alle associazioni la gestione di particolari servizi.
3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Articolo 74

Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativo.

Articolo 75

Partecipazione alle commissioni

1. Le commissioni consiliari, su richieste delle associazioni e degli organismi interessati, invitano in via permanente ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.
2. Possono partecipare alle sedute delle commissioni comunali anche singoli cittadini.

Articolo 76

Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.
2. Le modalità di elezione, i compiti e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono disciplinati da apposito regolamento.

Articolo 77

Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi propositivi e abrogativi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo biennio.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il 20 per cento del corpo elettorale;

- b) il Consiglio Comunale;
4. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
 5. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Articolo 78

Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Articolo 79

Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi di rifiuto, di limitazione, dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Articolo 80

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti facilmente accessibili a tutti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'articolo 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO III

DIFENSORE CIVICO

Articolo 81

Nomina

1. Il difensore civico, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri Comuni, comunità montana e/o con la Provincia è nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune, tra i cittadini residenti in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo.
2. Resta in carica con la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successivo.
3. Il difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".
4. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionaria degli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Articolo 82

Incompatibilità e decadenza

1. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.
2. Non può essere nominato difensore civico:
 - a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità montane e delle unità sanitarie locali;
 - c) i ministri di culto;
 - d) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
 - e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;
 - f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al quarto grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti del Comune.
3. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei Consiglieri Comunali. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del Consiglio per grave inadempimento ai doveri d'ufficio.

Articolo 83

Mezzi e prerogative

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, di attrezzature d'ufficio e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
2. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione Comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
3. A tal fine può convocare il Responsabile del Servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
4. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.
5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.
6. L'Amministrazione ha obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale.
7. Tutti i Responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.

Articolo 84

Rapporti con il consiglio

1. Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. La relazione viene discussa dal Consiglio nella sessione primaverile e resa pubblica.
3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 85

Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.